

## **TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.**

### **Lavori di manutenzione periodica delle pavimentazioni.**

## **INDICE**

**Parte Prima**

**Descrizione dei Lavori**

**Parte Seconda**

**Norme Generali di Appalto**

## **Lavori di manutenzione periodica delle pavimentazioni.**

**Parte Prima**

**Descrizione dei Lavori**

**TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.**

## **Lavori di manutenzione periodica delle pavimentazioni.**

### **PREMESSA**

La presente è di accompagnamento alla perizia per i lavori di manutenzione periodica delle pavimentazione lungo l'asse autostradale.

### **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

#### **FASE "A"**

Nella fase "A" rientrano tutte quelle lavorazioni atte al rifacimento del manto di usura tradizionale tipo "A" da cm 4, nelle gallerie d'asse di Capodimonte, in entrambe le carreggiate.

#### **FASE "B"**

Nella fase "B" rientrano le lavorazioni di integrazione di tratte autostradali, con pavimentazioni speciale di tipo Drenante.

L'impiego di detto materiale, si rende indispensabile per dare all'utenza maggiore sicurezza e confort di guida, abbassando altresì la soglia di rumorosità dovuta al rotolamento degli autoveicoli, proprio in corrispondenza dei centri densamenti urbanizzati.

Le zone di intervento, tenuto conto dei valori di aderenza trasversale (CAT) eseguiti a giugno 2009, risultano essere alle seguenti progressive chilometriche:

#### **Carreggiata Est**

- dal km. 0+000 al km. 1+000:
- dal km. 10+500 al km. 10+900:
- dal km. 12+600 al km. 13+100:
- dal km. 15+100 al km. 16+100:
- dal km. 17+350 al km. 17+550:
- dal km. 19+150 al km. 19+400:

#### **Carreggiata Ovest**

- dal km. 17+550 al km. 17+350:
- dal km. 15+700 al km. 15+450:
- dal km. 13+100 al km. 12+600:
- dal km. 10+550 al km. 9+550:
- dal km. 5+600 al km. 5+200:
- dal km. 1+000 al km. 0+000

### **PREZZI**

L'importo viene valutato a misura sulla quantità effettiva da realizzare.

Per la valutazione del suddetto importo, i prezzi sono desunti dall'elenco prezzi ANAS "Prezzario di

Manutenzione Ordinaria anno 2007”.

### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori si svolgeranno secondo il programma dei lavori approvato dalla D.L.

### **TEMPI**

La durata dei lavori viene programmata in giorni 180 naturali e consecutivi, con l'applicazione di una penale pari a Euro 300,00 (trecento) al giorno per ogni giorno di ritardo sull'ultimazione dei lavori, così come indicati nel cronoprogramma approvato.

### **COSTO DEI LAVORI**

L'importo stimato ammonta a €. 990.301,26 di cui €957.301,26 per lavori e € 33.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il tutto da imputare alla **WBS: N0001TA002N37T4601**.

### **SICUREZZA DEI CANTIERI**

Si fa riferimento a quanto previsto nell'allegato “Piano di sicurezza e coordinamento” redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008.

## TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A

### Parte Seconda

### Norme Generali di Appalto

#### **PREMESSA**

Le presenti Norme Generali di Appalto regolano gli appalti della "Società" intendendosi per "Società" la Società Tangenziale di Napoli S.p.A. da eseguirsi da parte dell'Appaltatore" (intendendosi per "Appaltatore" l'Impresa singola, il Consorzio o il Raggruppamento aggiudicatario dei lavori) ed integrano, formandone parte integrante e sostanziale, il contratto di Appalto.

Nel prosieguo delle presenti Norme Generali di Appalto laddove viene citato il contratto devono intendersi richiamati con lo stesso anche il bando di gara e/o la lettera di invito.

Il rapporto tra le parti è regolato dall'insieme della documentazione contrattuale nonché dagli atti in essa richiamati, secondo l'ordine di prevalenza di seguito indicato:

- Contratto
- Norme Generali d'Appalto
- Elenco Prezzi
- Norme Tecniche d'Appalto
- Relazione generale relazioni specialistiche
- Elaborati grafici progettuali
- Piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D. Lgs. 163/2006, successive modifiche e integrazioni e dal D. P. R. 3 luglio 2003 n. 222
- Cronoprogramma (qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 42 D.P.R. 554/99).

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del contratto che le spettano quale Stazione Appaltante, la Società può farsi rappresentare nei confronti dell'Appaltatore per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata nel contratto.

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto è riportato sul contratto e nei suoi allegati.

I lavori saranno eseguiti nell'ambito delle tratte autostradali e relative pertinenze indicate nei documenti anzidetti.

Si definiscono pertinenze autostradali tutte quelle aree, opere, impianti ed installazioni facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso anche solo temporaneamente asservite comprese le eventuali opere necessarie alla cantierizzazione, anche se accessibili solo dalla viabilità esterna.

#### **ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI**

L'importo complessivo dei lavori è riportato sul contratto. I lavori sono appaltati a corpo, a misura, o a corpo e misura secondo quanto previsto dal bando di gara, dalla lettera di invito e dal contratto:

1. Per i lavori appaltati a misura si procederà alla loro liquidazione in base ai prezzi di cui all'Elenco Prezzi posto a base di gara a cui sarà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore, ovvero in base ai prezzi unitari dallo stesso offerti. I prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
2. Per i lavori appaltati a corpo si procederà alla loro liquidazione, sulla base delle incidenze percentuali facenti parte dei documenti di appalto (Modalità di Pagamento dei lavori a Corpo),

da applicarsi all'importo a base d'asta depurato del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, ovvero determinato in base ai prezzi unitari dallo stesso offerti. Le progressive quote percentuali raggiunte sono determinate in base a valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori.

3. Per i lavori appaltati a corpo e a misura si procederà alla loro liquidazione rispettivamente con le modalità di cui ai precedenti punti 1) e 2).

I prezzi unitari e/o il prezzo a corpo sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità e compensano tutti gli obblighi e gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni necessarie per la consegna delle opere ultimate e finite a regola d'arte, nonché ogni altro onere, diretto o indiretto, anche se non previsto o richiamato nel contratto o nei documenti ad esso allegati, comunque afferenti l'esecuzione dei lavori stessi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere;
- tutte le forniture occorrenti;
- la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto;
- le spese generali;
- l'utile d'impresa;
- le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato, gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico sulla autostrada e loro pertinenza in esercizio nonché gli oneri connessi alle sospensioni ed alle limitazioni dei lavori di cui al successivo art. 19.
- le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, ed eccettuata per approvvigionamento dei materiali carichi, trasporti, scarichi e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo. Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne e/o festive di personale -fatto salvo quanto diversamente disposto dal contratto- non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

Con riferimento all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, non si darà corso alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applicherà il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Troveranno applicazione i commi 3 e ss. gg. dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006.

### **ART. 3 – MODALITÀ ESECUTIVE**

Tutte le opere che formano l'oggetto dell'appalto come meglio individuate negli elaborati contrattuali, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente agli elaborati progettuali, rispettando le prescrizioni delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e da quant'altro richiamato in contratto e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

I materiali ed i componenti devono rispondere alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia si procederà ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 554/99.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori la Società può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore e dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori, restano fermi i diritti ed i poteri della Società in sede di collaudo. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato o ratificato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dalle Norme Generali di Appalto sono disposte dalla Direzione di lavori o dall'organo di collaudo. Le relative spese restano a carico della Società. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dalle Norme Generali di Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui le risultanze delle prove eseguite diano esito non conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Appalto e dalle presenti Norme Generali di Appalto, la Direzione dei lavori o l'organo di collaudo potranno disporre la ripetizione delle prove eseguite al fine di riscontrare i risultati precedentemente ottenuti. Nel caso in cui i risultati vengano confermati il costo delle prove di laboratorio resterà a totale carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 4 – NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI LE NORME GENERALI D'APPALTO**

Per tutto quanto non espressamente o non diversamente regolato nel contratto e nei documenti di cui all'art. 1, si applicano le norme D. Lgs. 163/2006, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici in quanto applicabili al presente rapporto.

In particolare, ma non in modo esaustivo, si richiamano nell'ordine le seguenti disposizioni: D.P.R. 21 dicembre 1999, n°544, (in seguito indicato come D. P.R. 554/99); Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n° 145, recante il capitolato d'appalto dei lavori pubblici; D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di antimafia, di materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene di lavoro e simili.

#### **ART. 5 – DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DA LAVORAZIONE**

La gestione dei rifiuti si conforma alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emanande dalle competenti Autorità.

L'Appaltatore è responsabile del recupero e dello smaltimento dei residui e dei rifiuti prodotti per l'esecuzione dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia, con oneri a suo completo carico; a richiesta dovrà esibire alla Direzione dei Lavori la documentazione dell'avvenuto smaltimento. I materiali provenienti da escavazione o demolizioni restano in proprietà della Società qualora non sia contrattualmente disposto altrimenti.

In ogni caso è onere dell'Appaltatore, qualora richiesto dalla Società, l'allontanamento, il trasporto nei luoghi di deposito e/o stoccaggio indicati dalla Società e lo smaltimento a norma di legge, senza diritto a maggiori corrispettivi o indennità, con l'obbligo di fornire alla Direzione dei Lavori la relativa documentazione contestualmente all'avvenuto recupero, stoccaggio e smaltimento.

#### **ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva, art. 13 D. Lgs. 166/06 s.m.i., è prestata dall'Appaltatore mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Troverà applicazione l'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/06.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere redatta secondo lo schema previsto dal D. M. 1123/2004 e comunque nel corso dei lavori troverà applicazione il comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui la Società abbia dovuto valersi, in tutto od in parte, durante la esecuzione del contratto, nonché integrare la cauzione in caso di perizie di variante che determinino l'aumento dell'importo dei lavori.

#### **ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore è obbligato a contrarre apposita polizza assicurativa presso Compagnia regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori .

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Tale polizza dovrà essere stipulata secondo lo schema di cui al D. M. 123/2004.

La polizza dovrà inoltre, contenere, la rinuncia al beneficio del preventiva escussione dell'appaltatore, la previsione del pagamento in favore della Società a semplice prima richiesta, rimossa ogni eccezione, entro 15 giorni, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque genere.

La misura dei massimali garantiti è definita di volta in volta nel bando di gara.

Nei casi previsti dall'art. 129, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ove prescritto dal Bando di Gara, l'Appaltatore sarà tenuto a costituire la relativa garanzia indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata.

#### **ART. 8 – SUBAPPALTO O COTTIMO**

Il subappalto o il cottimo sono ammissibili solo ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Società almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante la conferma del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 163/2006;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
5. che l'affidatario pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. La Società provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Troverà applicazione il D.P.R. 252/98 s.m.i. Per i subappalti o cottimo di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;
6. che sussistono le condizioni richiamate dal bando di gara e dalla lettera di invito in relazione al "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 12 settembre 2003 – tra la Società Appaltante e

l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli. Al riguardo la Società potrà negare il subappalto ove venga comunque a conoscenza di elementi o circostanze ai sensi del D. Lgs. 490/94 e del D.P.R. 252/98, ovvero dell'art. 1 septies del D.L. 06.09.82, convertito in Legge 726/82 s.m.i. Si precisa, altresì, che non saranno consentiti subappalti noli o subcontratti comunque denominati nei confronti di Imprese che hanno partecipato alla gara o che sono collegati direttamente o indirettamente alle Imprese partecipanti alla medesima gara, sia in forma singola che associata.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione di cui appresso, l'Appaltatore dovrà produrre la seguente documentazione relativa all'Impresa Subappaltatrice o Cottimista:

- 1 Domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, nonché la categoria di appartenenza di cui all'Allegato A del D.P.R. 34/2000, nonché i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo.
- 2 Attestazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in subappalto, ovvero, documentazione attestante il possesso dei requisiti eventualmente prescritti, in relazione ai lavori oggetto del subappalto, da altre fonti legislative (ad es. legge 46/90). Per lavori di importo inferiore a 150.000 EURO troverà applicazione l'art. 28 del D.P.R. 34/2000.
- 3 Dichiarazione dell'Appaltatore (autenticata ai sensi di legge) relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. nei confronti del Subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- 4 Certificati del Casellario Giudiziale e certificati dei carichi pendenti riferiti al Titolare/Legale Rappresentante, al Direttore Tecnico e a tutti i soci (in caso di società di persone, in caso di SAS solo dei soci accomandatari) dell'Impresa subappaltatrice.
- 5 Dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice che attesti:
  - 5.1 Che l'Impresa non ricade in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; a tal fine l'Impresa dovrà indicare i nominativi (in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n. 15) in corso di validità relativi a Legali Rappresentanti, dei propri Amministratori muniti del potere di rappresentanza, dei Direttori Tecnici e di tutti i soci in caso di società di persone (società semplice; s.n.c.; s.a.s. solo soci accomandatari). Detti soggetti dovranno, con separata dichiarazione, attestare di non ricadere nelle cause di esclusione di cui al predetto art. 38 del D.Lgs. 163/06, limitatamente alle lettere b) e c);
  - 5.2 Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 dovrà essere resa dichiarazione del Legale Rappresentante, con l'indicazione dei soggetti di cui al precedente punto 1 cessati dalla carica nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, precisando se si siano verificate le situazioni di cui sopra e, in caso affermativo, l'Impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La presente dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa.
- 6 Dichiarazione del Direttore Tecnico e di tutti i Soci (in caso di società di persone, in caso di SAS solo dei soci accomandatari) dell'Impresa subappaltatrice che attesti:
  - che nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423;
  - che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 144 del Codice di Procedura Penale, per i reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.
- 7 Certificato, rilasciato all'Impresa subappaltatrice, dal quale risulti l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/99 ovvero dichiarazione del Legale rappresentante relativa ai motivi di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 68/99.
- 8 Dichiarazione a firma semplice del Legale Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice riportante la residenza degli Amministratori, dei Direttori Tecnici e di tutti i soci (in caso di società di

persone) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 90, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 nel testo vigente.

- 9 Certificato di iscrizione alla CCIAA - Registro delle Imprese, in corso di validità, dal quale risulti:
- La sede dell'Impresa e il codice fiscale;
  - Quali sono i legali rappresentanti dell'Impresa ed i loro poteri, in particolare dei firmatari dell'offerta e delle dichiarazioni;
  - Che l'Impresa – o il titolare della stessa, nel caso di ditta individuale – non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di liquidazione coatta, di cessazione di attività, ne siano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
  - La dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla CCIAA utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di roma".
- 10 Dichiarazione - qualora ne ricorrano le condizioni - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 a firma autentica del Legale Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice o cottimista attestante:
- Composizione societaria.
  - Esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione.
  - Indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto
- 11 Modulo SUBAPPALTATORI debitamente compilato datato e sottoscritto dai legali rappresentanti dell'Appaltatore e dell'Impresa Subappaltatrice.
- 12 Originale o copia autentica, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000, del Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ovvero singole dichiarazioni di regolarità rilasciate da INPS, INAIL e Cassa Edile.

Si precisa infine:

- Unitamente a ciascun contratto di subappalto dovrà essere depositata alla Società una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore, attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso di cui all'art. 118, 4° comma del D. Lgs. 163/2006.
- L'Appaltatore provvederà a trasmettere alla Direzione dei Lavori, copia autenticata delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti a ciascun subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché dello stato di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento nei quali sono compresi i lavori subappaltati e pagati.
- Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il mancato pagamento dei lavori eseguiti dalle Imprese subappaltatrici comporterà il diritto della Società Appaltante di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, senza riconoscimento di alcun interesse. Qualora l'Appaltatore non regolarizzi i pagamenti nei confronti delle Imprese subappaltatrici nel termine assegnato dalla Società Appaltante, questa potrà risolvere il contratto a mezzo semplice comunicazione con Raccomandata A.R. e procedere alla conseguente escussione della cauzione definitiva.
- La Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 qualora ne ricorrano le condizioni - provvederà, in corso d'opera, a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice e conseguentemente dovrà essere inviata una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di completa e tempestiva informazione alla Società nell'ipotesi di modifiche ai dati già comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa Subappaltatrice. Tale

comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria.

- Dell'avvenuta conclusione del subappalto - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia alla Società con l'indicazione del relativo importo finale ed allegando copia di tutte le fatture quietanzate, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'impresa subappaltatrice.
- L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto o in cottimo non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo salvo che, ai sensi dell'art. 141 D.P.R. 554/99, per la posa in opera di strutture, impianti e opere speciali così come individuate dall'art. 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. 554/99. Anche il subappalto di tali attività dovrà essere previamente autorizzato dalla Società con le modalità di cui sopra.
- L'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi e delle relative categorie ed importi di qualificazione o alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.
- L'Appaltatore dovrà comunque comunicare alla Società per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- L'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale dell'Appaltatore viene meno se L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i precedenti adempimenti, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera affidata, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti della Società che è esonerata da qualsiasi pretesa del subappaltatore o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Società accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subappaltatore, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'Appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del relativo contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

A tal fine nei contratti di subappalto dovrà essere inserita la clausola di risoluzione di diritto in caso che la Società comunichi il venir meno della propria autorizzazione ai sensi del periodo che precede.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

- I subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Società - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti c/o maggiori compensi.

Fatto salvo quanto diversamente disposto nel contratto, le opere ricadenti nella categoria prevalente non potranno essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo delle categorie medesime.

Sono, inoltre, subappaltabili tutte le altre categorie che non rientrino nella declaratoria e nei valori di cui agli artt. 72, comma 4 del D.P.R. 554/99 e 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, successive modifiche.

#### **ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI**

La Società comunicherà all'Appaltatore - con un preavviso di almeno otto giorni, ridotti a quattro in caso di urgenza - il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche prima della stipulazione del contratto.

La consegna dei lavori dovrà comunque avvenire non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.

Effettuato il tracciamento saranno collocati i picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscono necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Della consegna verrà redatto apposito verbale.

Dalla data di detto verbale decorrerà il termine utile, ed eventuali termini intermedi, per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvi in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in più tempi in relazione a quanto previsto dall'art. 130 del D.P.R. 554/99.

In tal caso il termine legale per l'ultimazione dell'appalto decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Qualora peraltro le successive consegne parziali avvengano con un ritardo tale da portare serio contrattempo alla ultimazione delle opere al termine contrattuale di cui al successivo art. 17 e rispetto ai tempi fissati nel programma dei lavori ricevuto dalla Società, l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un periodo corrispondente di proroga limitatamente alle sole opere consegnate in ritardo, con esclusione quindi di ogni diritto a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

- Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Società, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ai sensi del comma 1, art. 9 del D.M. 145/2000 s.m.i.

Nel caso di appalto integrato, l'Appaltatore avrà altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto sarà acquisita in capo alla Società.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme anzidette, nessun compenso o indennizzo spetterà all'Appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti per il caso di accoglimento dell'istanza di recesso, debitamente quantificata, dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; nel caso contrario la richiesta di pagamento degli importi spettanti dovrà essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel Verbale di consegna lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

La facoltà della Società di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non potrà esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del

tempo utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Società per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non potrà durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le disposizioni previste nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso precedentemente disciplinate.

#### **ART. 10 – PROGRAMMA LAVORI**

Ricevuta la consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare entro i successivi trenta giorni il programma esecutivo dei lavori, redatto sulla base dell'eventuale programma lavori predisposto dalla Società ed allegato agli elaborati progettuali.

Tale programma dovrà essere idoneo al rispetto del pieno adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed evidenziare con allegati grafici l'inizio, l'avanzamento mensile con la relativa quantificazione economica ed il termine di ultimazione delle singole categorie di lavoro altresì precisando, a richiesta della Società, quantità e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. La Società si riserva comunque la facoltà di dare direttive all'Appaltatore relativamente alla necessità di tener conto di eventuali interferenze con le lavorazioni di altri appaltatori nonché di ogni altra situazione rilevante ai fini dell'appalto. L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo per adeguare il programma alle direttive ricevute, relativamente alle quali non potrà avanzare nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Il programma è impegnativo per l'Appaltatore che si intende pertanto obbligato a rispettare i termini di avanzamento periodici ed ogni altra modalità in esso riportata.

Il programma stesso sarà oggetto di revisione qualora vengano disposte varianti in corso d'opera dei lavori e comunque a semplice richiesta del Direttore dei Lavori.

La mancata presentazione del programma e/o la mancata revisione dello stesso dà facoltà alla Società, previa diffida ad adempiere entro il termine tassativo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della stessa, di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 36.

Costituisce onere dell'Appaltatore verificare che tutto il personale, sia alle dirette dipendenze sia di imprese e/o lavoratori autonomi comunque operanti in cantiere sia munito di apposito tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 36 bis, commi 3, 4 e 5 della Legge 4 agosto 2006, n. 248.

#### **ART. 11 – NUOVI PREZZI**

Per l'esecuzione di lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell' art 136 del D.P.R. 554/99, oppure alla esecuzione di detti lavori in economia, ad insindacabile giudizio della Società e nel rispetto delle norme vigenti.

#### **ART. 12 – LAVORI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI**

Le eventuali prestazioni in economia - nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa - che fossero necessarie a giudizio della Direzione dei Lavori devono essere, di volta in volta, autorizzate per iscritto dalla stessa e contabilizzate giorno per giorno con la precisazione dell'imputazione.

Esse saranno eseguite dall'Appaltatore con operai di gradimento della Direzione dei Lavori. La mancata preventiva autorizzazione comporta la perdita di ogni diritto al compenso. L'accertamento in contraddittorio di prestazioni in economia non specificatamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori vale solamente come verifica delle quantità.

Ai fini della determinazione del corrispettivo per eventuali prestazioni in economia si applicheranno i prezzi elementari desunti dai documenti di cui all'art. 34 del D.P.R. 554/99, ovvero per i prezzi elementari mancanti, dalle Tabelle pubblicate dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della provincia del luogo di esecuzione dei lavori vigenti alla data dell'effettiva prestazione, maggiorati del 13% per spese generali e del 10% per utile dell'Appaltatore.

La Società potrà richiedere all'Appaltatore ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 554/99 delle anticipazioni in

denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali e somministrazioni connesse ai lavori oggetto dell'appalto. Le relative somme saranno rimborsate all'Appaltatore in occasione dello Stato d'avanzamento successivo, senza aggravio di interessi.

#### **ART. 13 – VARIAZIONI ADDIZIONI E RIDUZIONI AI LAVORI**

Fermo restando quanto previsto nel contratto la Società potrà apportare varianti e addizioni o riduzioni alle opere oggetto dell'appalto nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, dagli artt. 134 e 135 del D.P.R. 554/99 e dagli artt. 10, 11 e 12 del DM 145/2000.

Non verrà riconosciuto nessun compenso all'Appaltatore per le variazioni in aumento o in diminuzione nelle singole categorie di lavoro qualunque sia la misura della variazione stessa.

Qualora le eventuali varianti influiscano in modo significativo sull'andamento dei lavori, si procederà in contraddittorio ad un adeguamento del programma dei lavori di cui al precedente art. 10.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa apportare varianti, o aggiunte nella esecuzione dei lavori e delle forniture anche se di dettaglio senza benestare scritto della Direzione dei Lavori.

La violazione del divieto, salva diversa valutazione della Società, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, rimanendo inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà rivendicare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

#### **ART. 14 – ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI**

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori in conformità al contratto ed alla normativa vigente richiamata.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità accertate.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle vigenti norme di legge.

Nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori secondo quanto previsto al precedente comma l.

#### **ART. 15 – CONDOTTA DEI LAVORI – PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'Appaltatore, che non conduce personalmente i lavori, è tenuto ad avere sul luogo del lavoro sempre un proprio rappresentante, a cui deve essere conferito mandato con rappresentanza, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei Lavori. A detto rappresentante verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione dei Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 10.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ed all'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di D.P.R. 554/99 e gli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della

direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, previa motivata comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Società o per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **ART. 16 – ESPROPRI**

Qualora sia previsto dal contratto a carico dell'Appaltatore l'espletamento della procedura per l'occupazione temporanea d'urgenza e di quella per la definitiva acquisizione delle aree interessate dalle opere appaltate, oppure di una sola delle due procedure sopra specificate, l'Appaltatore si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, i relativi adempimenti con tempestività e nel rispetto sia della normativa vigente in materia sia delle disposizioni contenute nel disciplinare predisposto dalla Società.

L'Appaltatore è responsabile della esatta e puntuale esecuzione di ogni incombenza relativa a detti incarichi e manleva, al riguardo, la Società da ogni pregiudizio anche conseguente a pretese risarcitorie di terzi originate da inadempienze proprie o dei propri incaricati.

L'Appaltatore provvederà a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per cave e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere alle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni per l'apertura di cave salvo diversa indicazione prevista dal contratto.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a provvedere, sempre a sua cura e spese, alla sistemazione delle cave ed al loro consolidamento con mezzi idonei in modo da garantire la loro stabilità conformemente alle prescrizioni delle Autorità competenti.

Resta comunque precisato che l'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti di terzi per le occupazioni menzionate nel terzo comma del presente articolo e per la sistemazione e la stabilità delle cave, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Società che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad esse del tutto estranea.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, insieme al programma lavori di cui al precedente art. 10, un piano dettagliato delle strade che intende costruire o sistemare a sua cura e spese per renderle strade di servizio idonee per l'approvvigionamento dei materiali, anche mediante autotreni e per il buon funzionamento dei cantieri. Dette strade potranno essere utilizzate, oltre che dall'Appaltatore che le ha costruite o sistemate anche dalla Direzione dei Lavori, dalla Società e dai suoi autorizzati.

L'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta nei confronti della Società in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli Enti proprietari di strade pubbliche; ogni onere per adeguamento, per la manutenzione straordinaria o per qualsiasi altro titolo, relativo a tali strade, resterà ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a lavori ultimati, a rimettere i terreni occupati dai cantieri nelle condizioni primitive o prescritte dalle competenti Autorità.

#### **ART. 17 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è indicato nel contratto.

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nei limiti delle normali previsioni redatte e pubblicate a cura delle competenti

Autorità, anche regionali e provinciali, nonché degli oneri di bonifica.

E' inoltre obbligo dell'Appaltatore ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel programma presentato ed approvato dalla Società.

La Società, in funzione delle proprie esigenze operative e gestionali, si riserva altresì la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori anche in più riprese, o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei lavori per iscritto ed alla Società a mezzo raccomandata con A.R., la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione dei Lavori ove accerti l'effettiva ultimazione dei lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione del Conto finale e per l'effettuazione del collaudo.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Società non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, del D.P.R. 554/99 e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

#### **ART. 18 – PENALITÀ PER RITARDI – PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini di avanzamento e di ultimazione contrattualmente fissati, nel compimento delle opere verranno applicate delle penali il cui ammontare è fissato nel Bando o nel Contratto, nel rispetto del limite massimo fissato dall'art. 117 del D.P.R. 554/99.

Qualora il Cronoprogramma lavori allegato al Contratto preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni oppure preveda l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporterà l'applicazione della penale parziale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

Resta fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori somme, anche a titolo risarcitorio, a favore della Società qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per i mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra verranno addebitate all'atto dell'emissione dei certificati di pagamento in acconto o a saldo, ove non sia possibile provvedere alle detrazioni sul Conto finale, daranno luogo all'incameramento della cauzione definitiva fino alla concorrenza, ovvero su qualsiasi altro credito vantato dall'Appaltatore anche in relazione ad altri appalti di cui la stessa sia rimasta aggiudicataria, con il corrispondente obbligo immediato dell'Appaltatore di provvedere alla sua reintegrazione.

In casi particolari il contratto potrà prevedere che all'Appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per la penale.

La penale è comminata dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Società. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Società sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

#### **ART. 19 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.P.R. 554/99 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientreranno le situazioni che determinano la necessità di procedere alla

redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgs. 163/2006 all'art. 132, comma 1, lettere a, b, c e d, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La Società, in funzione delle proprie esigenze operative e gestionali, si riserva altresì la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori anche in più riprese o, di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti. In caso di sospensione totale la durata della stessa non sarà calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione disposta ai sensi dell'art. 133 comma 1 del D.P.R. 554/99, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori per le cause di cui sopra, senza che la Società abbia disposto la ripresa dei lavori stessi può diffidare per iscritto la Società a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 133, comma 2, del D.P.R. 554/99, la Società determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che l'hanno indotta a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Società si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7, del D.P.R. 554/99, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

#### **ART. 20 – PROROGHE E DIRITTO SPECIALE DELLA SOCIETÀ**

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Società.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dalla Società, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

La Società si riserva il diritto di iniziare i lavori relativi alle fondazioni in misto cementato ed alle pavimentazioni o ad altre opere complementari ed impianti eventualmente di sua competenza, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, il quale, in tal caso dovrà consentire, anche sui tratti non ultimati, l'agevole transito di tutti i mezzi necessari all'esecuzione delle predette opere. Nel caso che queste venissero iniziate prima della completa ultimazione dei lavori appaltati, si procederà alla compilazione di un verbale di constatazione relativo al piano viabile o alle opere e/o a parti di esse prese in consegna.

#### **ART. 21 – SOSPENSIONE ILLEGITTIMA**

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Società per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 19 sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a. detratte dal prezzo globale nella misura intera le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del D.P.R. 554/99 rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del D.P.R. 554/99 rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del D.P.R. 554/99;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

#### **ART. 22 – PAGAMENTI**

Durante il corso dei lavori, nei tempi previsti dal Bando di Gara, si predisporranno gli stati d'avanzamento dei lavori. Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori si farà luogo all'emissione dell'ultimo stato d'avanzamento e del relativo certificato di pagamento, qualunque sia il tempo trascorso dalla emissione del precedente.

Sull'importo dei certificati di acconto sarà effettuata la trattenuta dello 0,50% di cui all'art. 7 del D.P.R. 145/2000, escludendo da tale trattenuta l'importo delle eventuali anticipazioni effettuate dall'Appaltatore.

In ogni caso la Società provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dell'Appaltatore concernente l'opera affidata all'Appaltatore.

Nel caso di subappalto, la Società provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante l'effettuazione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativa anche ai dipendenti del subappaltatore.

Il mancato pagamento dei lavori eseguiti dalle Imprese subappaltatrici comporterà il diritto della Società Appaltante di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, senza riconoscimento di alcun interesse. Qualora l'Appaltatore non regoli i pagamenti nei confronti delle Imprese subappaltatrici nel termine assegnato dalla Società Appaltante, questa potrà risolvere il contratto a mezzo semplice comunicazione con raccomandata A.R. ed alla conseguente escussione della cauzione definitiva.

La Direzione dei Lavori inviterà l'Appaltatore alla firma del Registro di Contabilità entro 25 giorni dalla data cui si riferisce lo stato di avanzamento dei lavori ed il pagamento dei relativi certificati di acconto sarà effettuato entro 70 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità o, in difetto, dalla scadenza del termine di cui all'art. 165 D.P.R. 554/99.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per causa imputabile alla società appaltante, ai sensi dell'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006, spetteranno all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo e quelli moratori per il periodo successivo, calcolati al tasso di cui all'art. 30, comma 4 del D.P.R. 145/2000.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni verrà comunque disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Società e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

I materiali approvvigionati nel cantiere per essere incorporati nelle opere definitive, sempreché siano stati depositati su area di proprietà della società appaltante o in corso di esproprio e accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del D.P.R. 145/2000, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego.

Sono fatte salve le diverse modalità di pagamento previste nel contratto.

Entro centottanta giorni - salvo quanto diversamente disposto dal contratto- dall'ultimazione dei lavori, si provvederà alla compilazione della contabilità finale.

L'eventuale ulteriore saldo sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e comunque non prima della presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 102 del D.P.R. 554/99 s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Lo svincolo delle ritenute dello 0,50 di cui all'art. 7 del D.P.R. 145/2000 sarà comunque subordinato alla constatazione della regolarità contributiva verso gli istituti previdenziali ed assicurativi che sarà comprovata dai rispettivi certificati che i predetti istituti rilasceranno a richiesta della Società.

Anche nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo spetteranno all'Appaltatore gli interessi secondo quanto previsto dall'Articolo 133 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art.30, comma 3 del D.P.R. 145/2000.

#### **ART. 23 – MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve esser fatta a cura e spese dell'Appaltatore, il quale, anche in presenza del traffico esistente sull'Autostrada già in fase di esercizio, la eseguirà senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione, dell'incolumità dei lavoratori, dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni delle competenti Strutture Tecniche della Società, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Appaltatore, pertanto, sarà tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Società, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza dell'Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso alla stessa di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrischetto bitumato, ecc.) e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra.

Per ogni riparazione di questo tipo l'Appaltatore dovrà però sempre avvertire la Direzione dei Lavori, e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto. All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto delle medesime e lungo le banchine e dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni particolari di cui alle Norme Tecniche d'Appalto sia per la qualità sia per l'esecuzione. All'atto del collaudo gli spessori dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati. L'Appaltatore è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle fondazioni e dei sottofondi. Quando i rifacimenti apportati dall'Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico, rifacimenti eseguiti per la manutenzione stessa, ammontino complessivamente - all'atto del collaudo - a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, la Società appaltante potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, salvo e riservato il riconoscimento dei danni conseguenti.

Per quanto riguarda la manutenzione delle opere in verde, l'Appaltatore dovrà effettuare le cure colturali che si renderanno di volta in volta necessarie, come sostituzione di fallanze, diserbi, sarchiature, concimazioni, sfalci, trattamenti antiparassitari, deviazioni d'acqua, manutenzione dei fossi di guardia, ecc. in modo che all'atto del collaudo le scarpate risultino completamente e regolarmente rivestite da manto vegetale, e gli impianti risultino in piena efficienza.

#### **ART. 24 – COLLAUDI**

Il collaudatore ovvero la commissione di collaudo, anche in corso d'opera, eseguirà il collaudo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna con facoltà d'uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 200 del D.P.R. 554/99, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Salvo quanto diversamente disposto dal contratto, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori si procederà, laddove consentito, alla emissione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo.

Qualora sia prevista l'emissione del certificato di collaudo delle opere, questa avverrà entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dalla emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procederà, con le cautele prescritte dalle norme in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Si conviene espressamente che ai fini delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile i termini ivi previsti decorreranno dalla data del collaudo definitivo o del Certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 25 – DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo 7 del D.P.R. 554/99.

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero

durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore appena accaduto il danno e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre 5 giorni da quello dell'avvenimento l'Appaltatore dovrà denunciarlo alla Direzione dei Lavori la quale procederà all'accertamento dei fatti redigendo apposito processo verbale in concorso con l'Appaltatore al fine della determinazione dell'eventuale compenso da corrispondere allo stesso.

L'accertamento riguarderà:

- a. lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b. le cause del danno e se di forza maggiore;
- c. se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d. se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori;
- e. se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nel frattempo l'Appaltatore non potrà in nessun caso sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento di cui sopra.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di parti di servizio, tettoie e ricovero operai e mezzi d'opera.

Per quanto riguarda i danni subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera, quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera, non verrà riconosciuto alcun compenso anche in caso di forza maggiore.

I danni prodotti da piene di lavori di difesa dei corsi d'acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti in contabilità sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dalla Direzione dei Lavori; mancando tale misurazione l'Appaltatore potrà dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova esclusa solo quella testimoniale.

#### **ART. 26 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto specificato dalle vigenti norme in materia o del contratto d'appalto ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali di Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore quanto segue:

- a) l'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50%. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la documentazione descritta al comma 6 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 (denunce e versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi. Successivamente detta documentazione dovrà essere trasmessa con la cadenza determinata dalla Direzione dei Lavori e, comunque, in occasione della emissione di ogni stato di avanzamento. La Società disporrà il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Società eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- b) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse;

- c) provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui alla precedente lettera anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società. L'Appaltatore sarà responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei propri subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalto o del cottimo.
- d) Pagare le retribuzioni dovute al personale dipendente secondo le previsioni del relativo contratto collettivo o individuale. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la Società appaltante ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 145/2000, previo invito scritto a provvedere, potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto e, ove il credito dell'Appaltatore risultasse insufficiente, mediante escussione della garanzia di cui all'art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, successive modifiche ed integrazioni;
- e) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'art. 32; l'Appaltatore risponderà del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle proprietà di terzi siti sopra le gallerie, sotto i viadotti o nelle adiacenze delle opere autostradali, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;
- f) la fornitura, salvo quanto diversamente disposto nel contratto, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, fanali alimentati. Se necessario, a giudizio della Direzione dei Lavori, le segnalazioni saranno anche presidiate da idoneo personale sia di giorno che di notte, nei tratti stradali ed autostradali interessati dai lavori; nell'ipotesi di autostrada in esercizio l'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le prescrizioni che la Società, la Direzione dei Lavori potranno prescrivere per la sicurezza del traffico. Salva diversa pattuizione nel contratto, tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell'Appaltatore e da intendersi compresi nella misura dei prezzi unitari e/o del prezzo a corpo;
- g) in particolare e fatte salve diverse disposizioni impartite dalla Società o dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore si obbliga a procedere con oneri a suo esclusivo carico - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sia entro i terreni messi a disposizione dalla Società per la costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti dall'Appaltatore per la costruzione delle opere provvisorie, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. L'Appaltatore inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite la Società verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine alla entità ed alle modalità della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere compensi o rimborsi di sorta riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nei prezzi di appalto.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Società;

- h) l'osservanza delle norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine;
- i) provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dalla Società apposita fattura. In caso di mancato pagamento il relativo importo verrà recuperato su qualsiasi credito comunque spettante all'Appaltatore e, ove il credito risultasse insufficiente, mediante escussione della garanzia di cui all'art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, succ. mod. ed int. ;
- j) le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori; nonché le prestazioni occorrenti per le prove, esperienze, misurazioni ed assaggi che la Direzione dei Lavori ed i funzionari dell'A.N.A.S. incaricati della vigilanza, ritengano di effettuare;
- k) i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- l) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
- m) lo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di estrazione dai pubblici corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per concessioni relative;
- n) l'impianto, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, muniti di idonea attrezzatura informatica accettata dalla Direzione dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei Lavori;
- o) la custodia diurna e notturna del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13-9-1982, n. 646;
- p) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito, anche con deviazione di strade pubbliche e private, e la continuità dei corsi d'acqua, complete di opere di protezione anche provvisorie oltre a quanto previsto dal successivo articolo 31;
- q) l'adattamento alla situazione effettiva dei luoghi dei progetti con l'osservanza delle Norme Tecniche di Appalto e delle vigenti disposizioni in materia;
- r) la presentazione settimanale alla Direzione dei Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera e mezzi;
- s) le spese per lo studio della granulometria e della composizione delle miscele, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte dei materiali o delle opere, da eseguirsi presso i laboratori che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto. E' facoltà della Direzione dei Lavori di prescrivere all'Appaltatore la presenza di un responsabile della qualità nonché l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali che verranno espressamente specificati; in tale caso saranno a carico dello stesso Appaltatore tutte le spese per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali e il personale necessario al loro funzionamento;
- t) la manutenzione delle opere fino al collaudo provvisorio, anche in soggezione di traffico, sempre con le avvertenze di cui all'articolo 23;
- u) le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, di cui agli artt. 193 del D.P.R. 554/99 e 37 del D.P.R. 145/2000, con la sola esclusione dell'onorario per i

Collaudatori;

- v) il ripristino dei luoghi mediante lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, la regolarizzazione dei terreni sottostanti i viadotti, ecc.;
- w) è fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti televisivi e cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;
- y) la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione dei Lavori;
- z) qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme della Legge l. giugno. 1939, n. 1089, l'Appaltatore deve farne immediata denuncia alla Società, la quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi, ed, inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre che alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. La Società sarà tenuta al rimborso delle spese verso l'Appaltatore;
- aa) l'osservanza delle disposizioni impartite dalla Società tramite la Direzione dei Lavori, in ordine ad interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Società stessa, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessario per esigenze di traffico;
- ab) l'ammissione delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti in autostrada e sue pertinenze munite di polizza di responsabilità civile verso terzi che non dovrà essere inferiore ai massimali previsti dalla legge per i mezzi circolanti su strada e di equivalente potenza;
- ac) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
- ad) aggiornamento del programma lavori (art. 10 Norme Generali di Appalto) in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie.
- ae) il rispetto delle disposizioni della Legge 12 Marzo 1999 n.68.

#### **ART. 27 – SICUREZZA DEL TRAFFICO**

L'Appaltatore sarà responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti di terzi che della Società e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire, tenendo indenne e sollevata la medesima. L'Appaltatore è tenuto ad osservare il "Sommario delle Circolari e delle norme relative alla presegnalazione di lavori in autostrada e nelle strade con analoga caratteristica", edizione Autostrade, allegate al contratto e di cui costituiscono parte integrante nonché ad integrare ogni altra eventuale prevenzione a salvaguardia del traffico che la Società e la Direzione dei Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. Qualora espressamente previsto nel contratto, il materiale di segnaletica occorrente sarà ceduto in uso temporaneo all'Appaltatore dalla società Appaltante alla quale dovrà essere riconsegnato non appena ultimati i lavori. L'Appaltatore sarà responsabile della buona conservazione e della restituzione della segnaletica ricevuta in uso temporaneo. In caso di deterioramento o di mancata restituzione del materiale o di parte di esso il relativo importo verrà addebitato all'Appaltatore indipendentemente dal fatto di terzi (furto, vandalismo, incidenti causati da ignoti, etc.). Quando l'Appaltatore provveda autonomamente all'installazione della prescritta segnaletica con proprio materiale, i segnali da impiegare dovranno essere conformi alle Circolari del Ministero LL.PP. n. 1220 e n. 2900 e autorizzazione Prot. n. 2146 del 20.9.1989 e dai relativi aggiornamenti. Fermo restando quanto disposto dal Decreto Governativo del 10.9.1993 i segnali di pericolo e di prescrizione permanente dovranno essere adattati alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e DPR. 16.12.1992 n. 495). La restante segnaletica dovrà essere conforme al D.Lgs. n. 285 e al DPR. n. 495 sopracitati. Il posizionamento dei segnali continuerà a seguire quello riportato sugli schemi delle sopracitate Circolari. ai sensi dell'Art. 21 del succitato Codice della Strada, l'Appaltatore si impegna, per sé e per gli eventuali subaffidatari a

richiedere alla Società Appaltante la preventiva autorizzazione ad eseguire opere, depositare materiali o ad aprire cantieri stradali nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e a mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. L'Appaltatore si impegna inoltre, per sé e per gli eventuali subaffidatari, prima di effettuare le manovre previste dall'Art. 176, commi 12/b, 13 e 15 (soste in emergenza, circolazione dei pedoni) del Codice stesso, a richiedere apposita autorizzazione alla Società Appaltante. Copia delle predette autorizzazioni dovrà essere consegnata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori.

Si precisa esplicitamente che le autorizzazioni ad effettuare "conversioni ad U" in autostrada, per autoveicoli o mezzi di lavoro, sono rilasciate solo eccezionalmente, di volta in volta, per casi di riconosciuta necessità, ad insindacabile giudizio della Società su proposta della Direzione dei Lavori.

Pertanto di norma e nella generalità dei casi, i veicoli ed i mezzi di lavoro devono, per passare da una carreggiata all'altra, uscire e rientrare dalla più vicina stazione autostradale o area di servizio eventualmente abilitata.

#### **ART. 28 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO**

All'atto della consegna dei lavori, di cui al precedente art. 9 l'Appaltatore, fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista in contratto, dovrà provvedere e dichiarare altresì di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente all'art. 131 del D. lgs. 163/2006, al D.P.R. 222/2003 e ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare ai D.P.R. 27.4.1955 n. 547, 7.1.1956 n. 164, 19.3.1956 n. 302 e 19.3.1956 n. 303, al D. Lgs. 626/94, al D. Lgs. 14.08.1996 n. 494, D. Lgs.528/99, nonché ad ogni successiva modifica e integrazione.

L'Appaltatore provvederà inoltre:

- a) a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutti i rischi rilevati e di cui sopra;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza dei lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 14.08.1996 n. 494, la Società comunicherà all'Appaltatore il nominativo dell'eventuale Responsabile dei lavori. La Società o il Responsabile dei lavori comunicheranno all'Appaltatore i nominativi del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i cui nomi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere.

#### **ART. 29 – PIANI DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutta la normativa in materia di piani di sicurezza ed in particolare l'articolo 131, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

Entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Società Appaltante, tramite la Direzione Lavori, i piani di sicurezza previsti dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, successive modifiche, eventuali proposte

di modificazione o integrazione al piano di sicurezza o coordinamento redatto dalla Società Appaltante.

Il piano di sicurezza, di coordinamento e il piano generale di sicurezza, nonché il piano sostitutivo e quello operativo formano parte integrante del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile del rispetto dei piani stessi e del coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore di cantiere.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese, tale obbligo incombe all'Impresa Mandataria.

#### **ART. 30 – COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 la Società provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Appaltatore. Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte dell'Appaltatore nei confronti della Società nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione; l'Appaltatore sarà tenuto pertanto a comunicare tempestivamente alla Società, per se e per gli eventuali subappaltatori o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

#### **ART. 31 – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere new jersey nonché con i segnali prescritti, etc.. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. L'Appaltatore dovrà altresì curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia, nelle more delle applicazioni dei parapetti definitivi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per non concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori, venissero imposti o richiesti da Province, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza.

Così saranno a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero venire richiesti da detti Enti per allargamenti di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o della Autorità competente, per assicurare la regolarità e sicurezza del transito e la pubblica incolumità.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'esecuzione delle opere di cui sopra, nelle immediate adiacenze o sotto linee ferroviarie in esercizio; l'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e quanto prescritto dall'Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai. I soli oneri dovuti all'Amministrazione Ferroviaria per i

rallentamenti programmati dalla stessa, in dipendenza della esecuzione dei manufatti da costruirsi sopra o sotto o adiacenti a linee ferroviarie in esercizio, sono a carico della Società. Nello stesso modo l'Appaltatore è tenuto a soggiacere agli oneri che potrà incontrare nella esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai lavori oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Società dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

#### **ART. 32 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ APPALTANTE E VERSO TERZI**

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto e nelle Norme Tecniche d'Appalto e quant'altro richiamato in contratto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilità. La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società appaltante, o da terzi, in dipendenza della esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

#### **ART. 33 – FORNITURA DI MATERIALI ALL'APPALTATORE DA PARTE DELLA SOCIETÀ APPALTANTE**

La Società si riserva la facoltà di fornire all'Appaltatore uno o più dei materiali da costruzione da impiegarsi nei lavori oggetto dell'appalto.

Qualora la Società intenda avvalersi di detta facoltà, ne farà esplicita menzione nel testo della lettera di invito alla gara di appalto ed in quella sede preciserà inoltre la qualità dei materiali che fornirà all'Appaltatore, nonché le norme e le condizioni secondo le quali verranno effettuate le forniture degli stessi.

#### **ART. 34 – RISERVE DELL'APPALTATORE**

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, ad espressa pena di decadenza, nei modi e termini stabiliti dal D.P.R. 554/99. La riserva deve essere iscritta ed esplicita immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazioni di norme del contratto, delle presenti Norme, delle Norme Tecniche d'Appalto, dell'eventuale Elenco Prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato al contratto.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Società.

L'esame di tali riserve - salvo quanto previsto al successivo comma - avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, la Società adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 ed all'art. 149 del D.P.R. 554/99.

A tal fine, nel caso di appalti di importo superiore a 10 milioni di euro, il responsabile del procedimento

promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore agire giudizialmente, secondo quanto stabilito al successivo articolo 35.

La Commissione è costituita e funziona secondo quanto previsto nel già citato articolo 240 del D. Lgs. 163/2006.

E' espressamente escluso il potere della commissione di assumere decisioni vincolanti, per le parti.

Qualora non si addivenisse all'accordo bonario, l'Appaltatore è tenuto ad intraprendere – ad espressa pena di decadenza – il giudizio ordinario per la risoluzione della controversia, entro il termine di 60 gg. dalla decisione definitiva sulle riserve adottata dalla Società.

La controversia sarà definita secondo quanto disciplinato dal successivo art. 35.

#### **ART. 35 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra la Società e l'Appaltatore, tanto durante il corso dei lavori, quanto dopo il collaudo, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, non potranno essere dedotte in giudizio se non abbiano, a suo tempo, formato oggetto di riserva e, in ogni caso, se non siano intervenute le determinazioni definitive della Società in ordine alla domanda oggetto della controversia stessa entro 60 giorni dalla relativa istanza a cura dell'Appaltatore.

Il foro esclusivamente competente per tutte le controversie è il foro di Napoli, con espressa esclusione di ogni altro foro.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 36 – INADEMPIMENTI O RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER FATTO DELL'APPALTATORE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà della Società risolvere il contratto nei casi di grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi e prescrizioni di legge, D.P.R. 554/99 e previsti nel contratto stesso. In ogni caso la risoluzione opera di diritto ai sensi degli articoli 1456 cod. civ. e 119 del D.P.R. 554/99 nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al Giudice ordinario o, eventualmente, al Collegio Arbitrale;
- b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma approvato non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al Giudice ordinario o, eventualmente, al Collegio Arbitrale (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora a seguito di informazioni pervenute dal competente Ufficio Territoriale del Governo, vengano accertati a carico dell'Appaltatore le situazioni di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 10 D.P.R. 252/98, ovvero risultassero anche ai sensi dell'art. 1 septies D. Lgs. 629/82 convertito in L. 726/82, tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, ovvero elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte della Società, che contenga le contestazioni degli addebiti e prescriva quanto l'Appaltatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimatigli, la Società dispone la risoluzione espressa del contratto.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dalla Società all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario.

Nel caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, la Società dovesse subire per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente alla inadempienza dell'Appaltatore.

All'atto della risoluzione, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Società appaltante. Al riguardo troverà applicazione l'art. 139 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma precedente.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso lo Stato concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni, mentre l'Appaltatore si impegna alla riconsegna immediata del cantiere alla Società appaltante, rinunciando espressamente ad ogni diritto ed azione inerente alla sua posizione di detentore o co-detentore delle aree.

In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di ritardo nella riconsegna delle opere ed in caso di opposizione alla immissione in possesso, saranno sospesi da parte della Società, i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata.

La penale, in espressa deroga all'art. 1384 del Codice Civile, è irriducibile dal Magistrato.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

L'immissione in possesso da parte della Società sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore regolarmente invitato non intervenga, il verbale sarà redatto, a richiesta della Società, da Ufficiale Giudiziario con assistenza di perito e di due testimoni.

Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per i materiali, i macchinari, gli utensili ed il cantiere che la Società avrà inteso rilevare ai sensi del precedente quinto comma, sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma del precedente art. 32.

Naturalmente non spetterà all'Appaltatore il compenso stabilito nel decimo dell'importo delle opere non ultimate dall'art. 134 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

Troverà applicazione l'art. 140 comma 4, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.; In tal caso la Stazione Appaltante addebiterà all'Appaltatore i conseguenti maggiori costi.

#### **ART. 37 – RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ**

E' facoltà della Società di recedere in qualunque momento dal contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 134 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

#### **ART. 38 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto, sotto pena di immediata risoluzione dell'appalto, cedere a terzi tutto od in parte il presente contratto.

E' altresì vietata qualsiasi cessione del credito e qualunque procura all'incasso, valendo la presente clausola quale rifiuto espresso, fatto salvo quanto previsto all'art. 117 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.

#### **ART. 39 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Appaltatore è quello indicato nel contratto stesso ed il

domicilio della Società è presso la sua Sede Legale in Napoli.

## **TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.**

### **Lavori di manutenzione periodica delle pavimentazioni.**

**Parte Terza**

**Norme Tecniche di Appalto**

## PARTE I

### Art. 1 Personale ed Attrezzature

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e attrezzature idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità ed agli obblighi assunti, in particolare si richiede la piena disponibilità di:

- 1- macchine operatrici idonee all'esecuzione dei lavori;
- 2- mezzi d'opera allestiti secondo necessità d'impiego;
- 3- veicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attività richieste;
- 4- serie completa di segnaletica per cantiere mobile, con riferimento alle fig. del Sommario edizione novembre 2005 e degli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di lavoro in lento movimento sulla "corsia di marcia lenta" per le autostrade a 3 o 4 corsie prive della corsie di emergenza, approvati dal Ministero L.L.P.P., Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n. 409 del 24 febbraio 1997
- 5- serie completa di segnaletica per cantiere fisso, con riferimento alle fig. del Sommario edizione novembre 2005 e degli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri di lavoro per le autostrade a 3 o 4 corsie prive della corsie di emergenza, approvati dal Ministero L.L.P.P., Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n. 3.113 del 12 luglio 1996;
- 6- personale tecnico, di provata capacità, suddiviso in squadre operative autonome, costituite da un minimo di tre persone, dotate di utensili e piccole attrezzature di cantiere.

I mezzi d'opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformità all'ex art. 58 D.Leg.vo n. 285 del 30 aprile 1992, dovranno comunque:

- essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la circolazione su strade e autostrade;
- avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente;
- essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi.

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell'esecuzione delle lavorazioni dovranno essere accettate dalla Società e tale accettazione sarà condotta sulla base dei documenti e delle modalità che verranno specificati dalla Società. Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall'Appaltatore dovranno comunque essere in grado di eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionanti e sempre in buone condizioni. Le macchine operatrici ritenute idonee saranno munite di autorizzazione scritta rilasciata dalla Società appaltante per poter accedere in autostrada.

## PARTE II

### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

#### **Art. 2 - Condizioni generali d'accettazione**

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori, la quale dovrà attenersi alle direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici della Società.

L'accettazione dei materiali non è in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata verificata dalla D.L.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

## PARTE III

### NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### PREMESSA

Le presenti norme regolano l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture che si rendono necessarie per i lavori di riqualificazione dei fabbricati autostradali nell'ambito delle tratte autostradali e relative pertinenze.

L'Impresa dovrà eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni degli Enti competenti in materia di Lavori Pubblici, con particolare riferimento alle Norme Tecniche.

Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norma Tecnica e descrizione delle lavorazioni contenuta nell'Elenco Prezzi, dovrà essere eseguito, obbligatoriamente, quanto previsto nelle Norme Tecniche.

#### Art. 3 - Demolizioni e Rimozioni

##### 3.1 - Demolizione di murature e fabbricati

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere, potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.

Saranno impiegati i mezzi ritenuti idonei dalla Direzione Lavori: scalpellatura a mano o meccanica e martello demolitore.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso.

Inoltre l'Impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprietà di terzi.

L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.

Per le demolizioni da eseguirsi su opere a traffico aperto, l'Impresa dovrà adottare anche tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con la Direzione Lavori le eventuali esclusioni di traffico che potranno avvenire anche in ore notturne e in giorni determinati.

I materiali di risulta saranno ceduti all'Impresa con l'obbligo di allontanarli e trasportarli a discarica.

#### Art. 4 - Murature

I tipi e gli spessori delle murature sono quelli indicati dalla D.L..

I laterizi, il pietrame ed i blocchetti in calcestruzzo dovranno essere bagnati all'atto dell'impiego fino a sufficiente saturazione.

Dovranno essere messi in opera in corsi regolari con commessure ben riempite di malta.

Prima di dare inizio all'esecuzione delle murature dovrà essere richiesto il benestare della Direzione Lavori sulla idoneità del piano d'appoggio.

Murature nelle quali dovesse riscontrarsi l'impiego di materiali scadenti o difetti d'esecuzione saranno rifiutate, restando a carico dell'Impresa l'onere per la demolizione e il successivo rifacimento.

Dovrà essere curato in ogni particolare l'esecuzione di spigoli, sguinci, spalle, mazzette, strombature, incassature, immorsature, canne, piattabande, pilastri, pilastrini, lesene, ecc..

Dovranno essere lasciati i necessari fori, tracce, incavi, canalizzazioni per il passaggio e l'installazione d'impianti d'ogni tipo e degli scarichi, per la posa in opera dei controtelai di norma in legno d'abete e degli infissi, per gli ancoraggi di strutture, per i rivestimenti e per quant'altro sia posto in opera dopo l'esecuzione delle murature.

Quanto sopra allo scopo di evitare lo scalpellamento o la demolizione anche parziale della muratura, il cui onere in ogni caso deve ritenersi a totale carico dell'Impresa. L'Impresa dovrà adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per proteggere le murature dal gelo nel periodo invernale.

Le dosature dei materiali componenti le malte dovranno essere eseguite con mezzi capaci d'esatta misurazione che l'Impresa dovrà fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

L'impasto dei materiali dovrà essere ottenuto con idonei mescolatori meccanici.

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato. I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere portati a rifiuto.

## **Art. 5 - Intonaci**

Gli intonaci possono essere del tipo:

- Intonaco rustico tirato in piano a fratazzo fino, su murature di qualsiasi forma e tipo e su soffitti, eseguito con due strati di malta dosata a 400 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia;
- Intonaco civile interno su superfici verticali ed orizzontali, anche curve, eseguito in due strati; con malta dosata a 400 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia e rifinito con malta di calce fina (grassello) o con malta dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, rifinito a fratazzo fino;
- Intonaco civile interno su superfici verticali ed orizzontali, anche curve, dello spessore non inferiore a 7 mm, eseguito a mano e o a macchina con malta premiscelata composta da calce, gesso, perlite ed additivi;
- Intonaco civile esterno su superfici verticali ed orizzontali, anche curve, eseguito in due strati: con malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 250 kg di cemento per metro cubo di sabbia e rifinito a fratazzo fino, o con malta dosata a 350 kg di cemento per metro cubo di sabbia, ambedue rifiniti a fratazzo fino;
- Intonaco ignifugo a superficie rasata eseguito con malta composta da 1 m<sup>3</sup> di vermiculite, 250 kg di cemento tipo 42,5 e 1 kg di VICSOL aerante o equivalente.

L'esecuzione degli intonaci sarà preceduta da bagnatura ed accurata preparazione delle superfici mediante rimozione di grumi di malta, scarnitura delle commessure fino a conveniente profondità, ripulitura delle pareti e rinzaffo delle irregolarità più salienti.

Non dovranno essere di norma eseguiti in periodi di temperature troppo rigide od elevate; dovrà essere presa ogni precauzione necessaria a proteggerli dagli agenti atmosferici di qualsiasi genere, quando questi siano tali da pregiudicare la normale presa della malta.

Salvo prescrizioni particolari, l'esecuzione sarà con angoli e spigoli a filo vivo, perfettamente a "piombo", con squadra perfetto tra soffitti e pareti e con superfici prive di ondulazioni, irregolarità, peli, screpolature od altri difetti. Gli intonaci che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell'Impresa.

Prima dell'esecuzione degli intonaci si predisporranno opportune fasce, eseguite sotto regoli di guida, in numero sufficiente per ottenere intonaci perfettamente piani; sarà applicato quindi un primo strato di malta gettata con forza in modo che penetri in tutti gli interstizi e li riempia.

Quando il primo strato avrà ottenuto una leggera presa si applicherà su di esso un secondo strato che sarà regolarizzato con regolo e fratazzo.

Quando l'intonaco deve essere applicato sull'intradosso di solai e su strutture in conglomerato cementizio si dovrà eseguire, preliminarmente, un primo leggero rinzaffo con malta fluida di cemento, cui seguiranno le operazioni descritte in precedenza.

Gli intonaci civili interni ed esterni saranno rifiniti con malta fina tirata a fratazzo. Tutti gli spigoli degli intonaci interni dovranno essere protetti da paraspigoli fino all'altezza di 1,50 m.

Gli intonaci ignifughi dello spessore previsto saranno eseguiti con la stessa metodologia degli altri intonaci, stendendoli in strati successivi fino ad ottenere gli spessori richiesti.

## **Art. 6 - Tubazioni**

### **6.0 - Generalità**

Le tubazioni per esalazioni, scariche e fognature saranno poste in opera:

#### **a - per scarichi verticali:**

incassate nelle murature o in vista ancorate alle strutture portanti mediante collari e/o staffe murate, saldate o imbullonate, compreso le opere murarie per l'apertura e chiusura di tracce, la realizzazione di eventuali fori per l'attraversamento di solai, l'inghisaggio di staffe, ecc.;

#### **b - per scarichi orizzontali:**

sottopavimento: compreso le eventuali opere murarie per l'attraversamento di pareti o per incasso parziale nel solaio e per il raccordo allo scarico verticale;

interrate: la profondità di posa dei tubi dovrà essere almeno 0,80 m riferita alla generatrice superiore, se non diversamente indicata, ed in ogni caso sarà stabilita in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.

Il tubo sarà steso su uno strato di materiale fino, di spessore non inferiore a 10 cm e sarà poi rinfiancato e ricoperto con lo stesso materiale per uno spessore non inferiore a 15 cm o rivestito in calcestruzzo.

Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dallo scavo stesso costipato per strati.

Le prove di tenuta dovranno essere effettuate prima della chiusura delle tracce o del rinterro.

## **6.1- Tubi di P.V.C. rigido**

Sarà interrata in un cavo delle dimensioni previste in progetto sul cui fondo sarà predisposto del materiale fino di allettamento; qualora previsto sarà rinfiancata con conglomerato cementizio, del tipo di fondazione con classe di resistenza  $\geq 20/25$  MPa.

Su ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di esercizio.

## **6.2 - Tubi di polietilene**

Tubi, raccordi e pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. (Istituto Italiano Plastici) che ne garantisce la rispondenza alle norme UNI.

La profondità di posa dei tubi in P.E.a.d. dovrà essere almeno di 0,80 m riferita alla generatrice superiore ed in ogni caso sarà stabilita dalla Direzione Lavori, in funzione dei carichi dovuti alla circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.

Le giunzioni delle tubazioni in P.E.a.d. saranno eseguite secondo le modalità che seguono.

### **6.2.1 - Giunzioni per saldatura**

Dovranno essere sempre eseguite da personale qualificato, con apparecchiature idonee ed in ambiente atmosferico tranquillo.

### **6.2.2 - Saldature testa a testa**

Usate nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal senso.

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.

Per una perfetta saldatura il P.E.a.d. richiede:

- temperatura superficiale del termoelemento  $473 \text{ K} \pm 10 \text{ K}$ ;
- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;
- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare tale da assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra.

### **6.2.3 - Giunzioni elettrosaldabili**

Eseguite riscaldando elettricamente il bicchiere in P.E.a.d. nel quale è incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; tali giunzioni sono consigliabili quando si devono unire due estremità di tubo che non possano essere rimosse dalla loro posizione.

### **6.2.4 - Giunzioni mediante serraggio meccanico**

Possono essere utilizzate mediante i seguenti sistemi:

#### **- Giunti metallici.**

Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti GIBault) e quindi necessitano di una boccia interna.

Nel caso che il graffaggio sia effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccia.

#### **- Raccordi di materia plastica.**

Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione è effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo.

### **6.2.5 - Giunzioni per flangiatura**

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in P.E.a.d..

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa.

Le flange saranno quindi collegate con bulloni o tiranti in acciaio inox di lunghezza appropriata.

A collegamento avvenuto flange e bulloni saranno convenientemente protetti contro la corrosione.

### **6.2.6 - Collegamento fra tubi in P.E.a.d. e tubazioni di altro materiale**

Il collegamento fra tubi in P.E.a.d. in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (grès, acciaio zincato, cemento, ecc.) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico a mezzo flange o con collari a saldare predisposti su tubo. In questi casi, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento avverrà entro pozzetto di ispezione.

Nella realizzazione delle giunzioni dovrà essere garantita la perfetta tenuta non solo al momento della posa, ma anche con le massime sollecitazioni ipotizzabili (assestamenti, variazioni termiche, passaggio d'automezzi pesanti ecc.).

### **6.2.7 - Tubi in polietilene flessibili, in rotoli od in barre per il passaggio di cavi in genere**

Dovranno essere corrugati all'esterno e lisci all'interno, provvisti di sondino tirafilo metallico; i diametri saranno quelli previsti.

Gli elementi di giunzione saranno a bicchiere, suriniettati, traslucidi ed al fine di garantire la tenuta stagna del giunto, saranno dotati di guarnizione.

Le tubazioni, sia in barre che in rotoli, prima del ripristino del materiale scavato, saranno coperte da uno strato di protezione in conglomerato cementizio di tipo III avente classe di resistenza  $\geq 25$  MPa per uno spessore minimo di 10 cm.

## **Art. 7 - Pozzetti, chiusini, griglie**

### **7.1 - Pozzetti prefabbricati in c.a.v.**

Il pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato ben stagionato, avente classe di resistenza  $\geq 20/30$  MPa, armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati, spessore delle pareti non inferiore a 6,5 cm, sarà posto in opera previa esecuzione di scavo in materia di qualsiasi natura e consistenza, su di una platea dello spessore di 15 cm in conglomerato cementizio avente classe di resistenza  $\geq 15/20$  MPa, completo di collegamento con le tubazioni in entrata ed uscita, della sifonatura con setto trasversale, degli anelli aggiuntivi per raggiungere le quote indicate.

### **7.2 - Pozzetti in muratura**

Il pozzetto sarà eseguito con pareti in muratura di mattoni pieni a due teste previa esecuzione dello scavo in materie di qualsiasi natura e consistenza, della platea di fondo

dello spessore di 15 cm in conglomerato cementizio avente classe di resistenza  $\geq 15/20$  MPa, completo di cordolo di coronamento dell'altezza di 12 cm in cemento armato avente classe di resistenza  $\geq 25/30$  MPa e dell'intonacatura interna con malta di cemento lisciata.

### **7.3 - Chiusini e griglie**

Completi di telaio, a chiusura battentata, saranno posti in opera su pozzetti e/o canalette o ancorati agli stessi.

Possono essere in:

- calcestruzzo avente classe di resistenza  $\geq 25/30$  MPa, armato con rete elettrosaldata di diametro e maglia adeguati; il telaio, nello stesso materiale, sarà allettato con malta cementizia;
- ghisa, di tipo carrabile; il telaio, nello stesso materiale, sarà ancorato al cordolo di sommità;
- manufatti in ferro profilato e/o lamiera in ferro striata, zincati a caldo o sabbiati e verniciati a tre mani.

Sui pozzetti per i quali sia previsto l'eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o similari, il passo d'uomo non dovrà essere inferiore a 600 mm.

Tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante: la norma di riferimento; la classe corrispondente; la sigla e/o nome del fabbricante.

## **Art. 8 - Rivestimenti**

### **8.1 - Piastrelle smaltate**

Dovranno essere di prima scelta, di superficie liscia e di colore uniforme.

Dovranno essere fornite nella forma, colore e dimensione indicate dalla D.L.; non sono ammesse variazioni nelle dimensioni e nel colore delle piastrelle nell'ambito di ciascun locale.

Le piastrelle saranno poste in opera, su superfici verticali intonacate, con idoneo adesivo a base di cemento, sabbia, resine sintetiche ed additivi speciali. I giunti dovranno essere perfettamente allineati ed inoltre saranno sigillati con speciali stucchi colorati.

Ove necessario saranno messi in opera: becchi di civetta, elementi di spigolo, ecc.

### **8.2 - Zoccolino battiscopa**

Lo zoccolino battiscopa e i relativi pezzi speciali saranno messi in opera con idonei collanti o accessori di fissaggio su intonaci bene stagionati.

Materiali (lastre di marmo, elementi di grès rosso liscio, grès ceramico, grès fine porcellanato, alluminio anodizzato, gomma, PVC, lastre di agglomerato in scapoli di marmo o in granuli di marmo, legno) e dimensioni sono quelli indicati dalla D.L.

## **Art. 9 - Pavimenti**

### **9.0 - Norme generali**

La posa in opera dei pavimenti dovrà essere curata in modo che nessun elemento sporga rispetto ad altri e tutti risultino tra loro ben serrati; le commessure dovranno essere invisibili e ben allineate; elementi anche minimamente imperfetti dovranno essere scartati.

Le superfici dovranno risultare perfettamente in piano salvo nei casi in cui siano previste in pendenza, nel qual caso dovrà essere comunque assicurata la perfetta planarità delle falde.

I pavimenti dovranno addentrarsi per almeno 15 mm entro l'intonaco fino al rustico delle murature.

Su pavimenti molto estesi dovranno essere previsti giunti di dilatazione, sia longitudinali sia trasversali, da riempire con idonei materiali secondo le indicazioni della D.L..

A pavimentazione ultimata, l'Impresa dovrà pulire accuratamente la superficie perché non vi restino tracce di malta e curare la protezione e la conservazione dei pavimenti fino alla consegna, restando inteso che sarà addebitato ogni onere occorrente alla demolizione, al ripristino e, se necessario, anche al totale rifacimento di quei pavimenti o di quelle parti di essi, che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, risultassero per qualità di materiale, per cattiva esecuzione o per mancata conservazione, non idonei.

I pavimenti saranno posati su un massetto di sottofondo formato da:

- conglomerato cementizio avente  $R_{ck} \geq 20$  MPa, dello spessore finito di 10 cm; oppure:
- in malta dosata con 400 kg di cemento normale per metro cubo di sabbia, armato con rete elettrosaldata in fili di acciaio zincato del peso di 2 kg/m<sup>2</sup>, spessore non inferiore a 3 cm.

Il massetto dovrà essere configurato e regolarizzato in superficie, pronto per la posa della prevista pavimentazione.

Se previsto, sotto il massetto, sarà realizzato l'isolamento termico mediante posa di pannelli in polistirene espanso, della densità non inferiore a 30 kg/m<sup>2</sup>, spessore non inferiore a 2 cm.

## **9.1 - In piastrelle di grès**

Le piastrelle di grès di prima scelta, saranno poste in opera, previa bagnatura del piano di posa, su uno strato di malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e costipato, con sovrastante spolvero di cemento di circa 3 mm.

Le piastrelle saranno disposte secondo il disegno previsto, avendo cura di adattarle e contrapporre per compensare le differenze di calibro e di squadra, scartando quelle comunque difettose.

Gli interstizi tra le piastrelle non dovranno risultare maggiori di 1 mm.

Successivamente la superficie sarà cosparsa di acqua e si procederà alla battitura delle piastrelle per farle aderire perfettamente al letto di posa.

In alternativa le piastrelle potranno essere poste in opera con idonei adesivi in pasta (a base di leganti idraulici, resine sintetiche e additivi speciali), previa lisciatura del piano di posa con idonei prodotti autolivellanti ad indurimento rapido (a base di cementi speciali, sabbia silicea, resine ed additivi).

Si procederà quindi alla sigillatura degli interstizi mediante colaggio di boiaccia di cemento (normale, bianco o colorato a secondo del colore delle piastrelle), al lavaggio ed alla pulizia finale con spugne.

## **Art. 10 - Canali di gronda, pluviali, scossaline, ecc.**

### **10.0 - Norme generali**

La sezione, lo sviluppo e la sagoma dei canali di gronda, nonché il numero, la posizione e la sezione dei pluviali, delle scossaline e delle converse, le modalità di fissaggio, saranno quelle definite e relative a ciascun fabbricato.

La pendenza dei canali di gronda verso gli scarichi non dovrà, di norma, risultare minore dello 0,5%.

Saranno a totale carico dell'Impresa le riparazioni per qualsiasi perdita ed ogni altro difetto che si manifestasse compreso ogni onere di ripristino.

### **10.1 - Bocchettoni**

I bocchettoni, in materiale plastico (PVC, Neoprene) o in tubi di piombo finiti con verniciatura isolante o spalmatura di catrame, saranno posti in opera sulle coperture piane per raccogliere e convogliare le acque piovane nei tubi pluviali; saranno provvisti di griglia al fine di trattenere materiali che possano ostruire i pluviali; saranno incassati e sigillati all'estradosso del solaio di copertura.

### **10.2 - Canali di Gronda, Foderature, Converse, Scossaline**

Saranno in lamiera di ferro zincato.

Le sovrapposizioni dovranno interessare la lamiera per almeno 8 cm e saranno rivolte verso lo scarico.

Dovranno inoltre essere predisposti opportuni giunti di dilatazione con interasse mediamente di circa 15 m.

Lo sviluppo delle converse sotto il manto di copertura dovrà essere sufficiente a contenere l'acqua di stravento.

Le lamiere saranno fissate al supporto, previa impermeabilizzazione di quest'ultimo con prodotti bituminosi, mediante staffe, accessori di fissaggio, con chiodi sparati ricoperti da saldatura.

I punti di fissaggio dovranno essere in numero sufficiente e posizione opportuna, tenendo conto soprattutto dell'azione del vento.

### **10.3 - Pluviali**

I tubi di discesa delle acque meteoriche, pluviali, sono in lamiera di ferro zincato o in tubi elettrosaldati di acciaio dolce di tipo commerciale; posti in opera in vista o incassati nelle murature e raccordati mediante bocchettoni ai canali di gronda.

I pluviali scatolati saranno piegati a freddo e saldati elettricamente in pezzi della lunghezza di almeno 2 m. Le giunzioni a libera dilatazione tra i vari pezzi dovranno avere sovrapposizione non inferiore a 5 cm.

I pluviali dovranno essere ancorati alle strutture portanti mediante grappe di sezione adeguata in ragione di una grappa ogni 2 m di tubo, comprese le necessarie opere murarie, e dovranno essere raccordati al piede ai pozzetti di raccolta; particolare cura dovrà essere posta nella posa in opera dei pluviali incassati nelle murature allo scopo di evitare infiltrazioni di acqua.

Internamente saranno catramati ed esternamente finiti con verniciatura a due mani con ciclo "E" nei colori previsti, previa sabbiatura di grado SA 2½.

## **Art. 11 - Tinteggiature e verniciature**

### **11.0 - Norme generali**

Prima dell'esecuzione di qualsiasi opera di tinteggiatura e verniciatura, le superfici da trattare dovranno essere oggetto, adeguatamente a ciascun tipo, di una idonea ed accurata preparazione.

Tinteggiature e verniciature, quando specificatamente previsto, saranno completate con filettature, fascette e zoccolini.

Le mani dovranno essere date a passate incrociate; per le verniciature, le varie mani saranno eseguite in colore o tonalità diverse in modo tale che sia possibile il controllo del numero di mani applicate.

Non saranno assolutamente accettate vernici non rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti prescritti, addebitando all'Impresa, in qualsiasi stadio dei lavori, l'asportazione e la sostituzione delle verniciature eseguite che non risultassero idonee.

Le tinteggiature e verniciature, con particolare riferimento a quelle su legno e su metallo, dovranno essere eseguite in condizioni di tempo asciutto, evitando eccessi di caldo o di gelo e non si dovrà mai procedere alla stesura di uno strato fino a che il precedente non sia perfettamente essiccato.

Si riterranno inoltre a totale carico dell'Impresa la pulitura, la riparazione o il risarcimento di eventuali danni arrecati da spruzzi o macchie su qualsiasi superficie finita, poiché rientra nei suoi obblighi l'adozione preliminare di ogni precauzione atta ad evitarli.

### **11.1 - Tinteggiatura a tempera**

La tinteggiatura di pareti e soffitti sarà eseguita con pittura a tempera data in tre mani, previa adeguata preparazione del sottofondo che dovrà essere regolarizzato e lisciato mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e quanto altro necessario.

### **11.2 - Tinteggiatura con idropittura**

#### **- tinteggiatura di pareti (per interni):**

Data in due mani previa preparazione del sottofondo che dovrà essere regolarizzato e lisciato mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e quanto altro necessario compresa l'applicazione di uno strato di isolante inibente.

#### **- tinteggiatura per esterni:**

Data in due mani previa preparazione del sottofondo mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e quanto altro necessario compresa l'applicazione di uno strato di isolante inibente.

## **PARTE IV**

### **NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 12 – Norme generali**

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, cubature e pesi effettivamente superiori: soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato, in corso d'opera e per iscritto, tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e l'Appaltatore potrà essere chiamato, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, a rifacimenti a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà all'esecuzione delle opere, e riportate su apposito libretto, che sarà firmato dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori.

#### **12.1 - Demolizioni**

La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio semplice od armato, normale o precompresso, sarà computata a metro cubo del loro effettivo volume.

Tali articoli, che comprendono il trasporto a rifiuto presso discariche idonee alla ricezione dei materiali, si applicano anche per la demolizione entro terra fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori.

Le demolizioni di pavimentazioni, rivestimenti e tramezzi saranno computate a metro quadrato per la loro effettiva superficie.

La rimozione di serramenti di porte e finestre sarà computata a metro quadrato di superficie effettiva.

L'apertura di vani di porte sarà computata a metro quadrato di superficie effettiva, misurata nella luce del vano ultimato.

La spicconatura d'intonaci sarà computata a metro quadrato di superficie misurato vuoto per pieno, salvo la detrazione dei vani di superficie superiore a 4,00 m<sup>2</sup>.

#### **12.2 - Murature in genere**

Tutte le murature in genere, salvo eccezioni appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq. 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi all'Appaltatore l'onere della loro eventuale chiusura con materiali in cotto.

Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali da pagarsi con i relativi prezzi di elenco. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con parametri di faccia vista, si intende compreso il rinzafo delle facce visibili dei muri.

Tale rinzafo sarà sempre eseguito e compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che dovranno poi essere caricati dai terrapieni. Per questi ultimi muri è pur sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per

lo scolo delle acque e, in genere, quella delle morsature e la costruzione di tutti gli incastri, sia per la posa in opera delle pietre da taglio o artificiali, sia per il proseguimento di opere di uguale natura.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alla sezione dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi della muratura senza maggior compenso.

- a) Le murature di mattoni ad una testa o in foglio si misurano a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq. 1,00, intendendosi nel prezzo compensata la formazione disordini, spalle, piattabande ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione Lavori ritenesse opportuno ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
- b) Per le murature in pietrame con parametri di faccia vista, i prezzi di elenco comprendono non solo il compenso per la lavorazione della faccia vista, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza uguale a quello già preesistente in opera.

### **12.3 - Intonaci**

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla effettiva superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali e risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm e varranno sia per superficie piana che curva. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e pareti, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci vengano misurati, anche in questo caso, come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualsiasi genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi di elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati con spessore superiore ad una testa, in quanto comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci sui muri di qualsiasi spessore saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di mq. 4,00 valutando a parte le riquadrature di detti vani.

### **12.4 - Tubazioni in genere –**

#### **• tubi in polivinile ed in polietilene**

Saranno valutati a metro lineare, in rapporto ai tipi previsti in elenco, misurando lungo l'asse della tubazione senza tenere conto della compenetrazione. I pezzi speciali verranno valutati, ragguagliandoli al tubo di pari diametro, per metro lineare.

Si intendono comprese, la posa in opera del tubo, la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma e lunghezza occorrenti per fissare i singoli pezzi, tutte le opere murarie necessarie e le prove di tenuta dei giunti.

### **12.5 - Rivestimenti**

I rivestimenti con piastrelle saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva. I relativi articoli d'Elenco prezzi comprendono anche la fornitura e posa in opera dell'intonaco, dell'adesivo, di pezzi speciali, nonché la sigillatura dei giunti con speciali stucchi colorati.

Gli zoccolini battiscopa saranno computati a metro d'effettivo sviluppo.

## **12.6 – Pavimenti**

Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva misurata a filo intonaco. Gli oneri sono richiamati nei rispettivi articoli di Elenco Prezzi.

## **12.7 - Tinteggiature, coloriture e verniciature - verniciature impermeabilizzanti**

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri per ponteggi interni di qualsiasi dimensione, per ponteggi esterni fino ad una altezza di m. 3,00, per mezzi d'opera, trasporto, smontaggio e rimontaggio di infissi, radiatori, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate con le stesse norme valide per gli intonaci.

Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

- a) Per le porte, bussole o simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra ed allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.  
E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi, del cassettoncino tipo romano o dell'imbotte tipo lombardo per i tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti o risvolti.
- b) Per le finestre senza persiane, con controportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo così compensata anche la coloritura dei controportelli e del telaio (o cassettone).
- c) Per finestre senza persiane e senza controportelli, si computerà una sola volta la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia o del telaio (o cassettone).
- d) Per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio.
- e) Per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo.
- f) Per il cassettone completo, tipo romano, cioè con controportelli e persiane montate su cassettoni, si computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo così anche la coloritura del cassettone e della soglia.
- g) Per opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi, vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia ecc., saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione.
- h) Per opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata come sopra.

- i) Per opere in ferro ornate, come alla lettera precedente ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere striate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra.
- l) Per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurata, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i prezzi si intende altresì compensata la verniciatura di nottole, bracciolotti ed accessori.